Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0185995 del 30/12/2019 - Uscita
Firmatari: **Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)**
Impronta informatica: 937dc553d9f8a6eefde4dd858bf7148980b31ce2d2620acefd8539b6655e0a40
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Il Sindaco

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.5491

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: ***Provvedimento urgente a tutela della pubblica incolumità. Divieto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi e simili materiali pirotecnici in occasione del Capodanno 2020.***

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è consuetudine diffusa la celebrazione del Capodanno con l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici;
- l'uso dei suddetti materiali pirotecnici, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- gli articoli pirotecnici, per il loro contenuto di sostanze esplosive, impiegati con imprudenza o imperizia aumentano il rischio di incendi e possono determinare anche ingenti danni economici alle cose;
- il rumore intenso generato dall'uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici genera nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico, ed il fumo prodotto è fonte di inquinamento atmosferico;

RITENUTO necessario garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la tutela degli animali e in generale le condizioni di vivibilità del territorio, soprattutto in circostanze in cui sono esposti a maggiori rischi;

VISTO Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 *(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),*

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO l'art. 650 c.p.;

ORDINA

a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2019 fino alle ore 23:59 del 1° gennaio 2020, è fatto divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, con particolare riguardo alle aree a distanze inferiori a 200 m da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate ma comunque a debita distanza da soggetti fragili e dagli animali, evitando tassativamente le zone affollate per la presenza di feste, riunioni o altri motivi e tutte le aree nelle quali l'esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare incendi.

È vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RAMMENTA

che, fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.

RACCOMANDA

- l'acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l'altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, l'istruzione per l'uso, la distanza minima di sicurezza;
- di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione. La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.tr.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Prefettura di Terni – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni, al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni ed al Comando della Polizia Locale del Comune di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO
Leonardo Latini
documento firmato digitalmente